



**COMUNE DI BRAONE**  
 PROVINCIA DI BRESCIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Deliberazione n. 26*

*Del 27-12-2024*

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2023**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisette** del mese di dicembre alle ore **18:00**, nella Sala Consiliare ed in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
Sergio Mattioli	Sindaco	Presente	
Gianandrea Bonfadini	Vice sindaco	Presente	
Roberto Bassi	Consigliere	Presente	
Pierandrea Bonfadini	Consigliere	Presente	
Georgiana Irina Boniotti	Consigliere	Presente	
Anna Carrieri	Consigliere	Presente	
Davis Cocchi	Consigliere	Presente	
Pierino Dacconi	Consigliere	Presente	
Simona Taboni	Consigliere	Presente	
Felice Fortunato Torri	Consigliere	Presente	
Mirco Vielmi	Consigliere	Presente	
<b>Totali</b>		<b>11</b>	<b>0</b>

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, **Dott. Giovanni Stanzione**, in modalità videoconferenza, con le funzioni previste dall'art. 97/4° comma, lettera A) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sergio Mattioli**, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco passa a illustrare il secondo punto all'ordine del giorno, la revisione periodica delle partecipate ex. Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, numero 165, detenute al 31.12.2023.

Il sindaco spiega che è un adempimento obbligatorio fatto annualmente, legge brevemente l'art. 20 sopra richiamato: "... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, infusione o soppressione, anche evidentemente messa in liquidazione o accensione."

Il Comune di Braone ha partecipazioni dirette con Servizi Idrici Valle Camonica con il 0,276%, e con Valle Camonica Servizi srl con il 0,0049%.

Partecipazioni indirette con Valle Camonica Servizi srl con il 0,0756%, Blu Reti Gas srl con il 0,0806% e con Valle Camonica Servizi Vendite spa con il 0,0806%.

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale di mantenere le partecipazioni in essere senza alcun cambiamento.

Esaurita l'illustrazione chiede se ci sono interventi e, dopo aver verificato che nessuno chiede di intervenire, pone in votazione.

Dopodiché:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

**VISTO** inoltre il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Decreto correttivo);

**PRESO ATTO** che:

- la sopracitata normativa prevede numerosi adempimenti volti a ricondurre le partecipazioni societarie ad una logica di razionalizzazione in linea con le finalità istituzionali degli enti;
- in particolare, l'art. 24 del nuovo testo normativo ha previsto che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con atto motivato, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico e detto provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190;
- con propria deliberazione n. 23 in data 27/9/2017 si è provveduto a rispettare l'adempimento di cui sopra;

**PRESO ATTO**, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede inoltre che *"fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con*

*proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;*

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 20, le situazioni che determinano la necessità di un intervento di riassetto sono così individuate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

**ATTESO**, pertanto, che il provvedimento di razionalizzazione deve individuare le partecipazioni in società:

- 1)** che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 201 del D.Lgs. n. 36/2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del TUSP;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici del D.Lgs. n.36/2023;Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: “sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- 2)** che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);
- 3)** che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);

- 4) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);
- 5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e);
- 6) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, comma 2, lett. g);

**CONSIDERATO** che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**ATTESO** che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali è stato istruito dal Responsabile del Servizio, in conformità con i criteri sopra indicati;

**VISTI** il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali e la Relazione tecnica inerente lo stesso, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** che sussistano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune, così come motivato negli elaborati allegati alla presente deliberazione;

**RITENUTO** che il presente provvedimento rientri nella competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, e dell'art. 10 del TUSP;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/200, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISTITI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile dai competenti Responsabili del Servizio, come sottoscritti in calce al presente atto;

Con il seguente risultato della votazione: votanti n. 11, astenuti nessuno, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 11.

## **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE** - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica (TUSP) - il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali nonché la Relazione tecnica inerente lo stesso, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**2) DI PRENDERE ATTO** che, come previsto nel Piano di razionalizzazione di cui al punto

precedente, è risultato che esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni comunali, ai sensi del TUSP;

- 3) DI TRASMETTERE** la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;
- 4) DI RENDERE DISPONIBILE** il piano di razionalizzazione periodica testé approvato alla Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art.15 del TUSP;
- 5) DI INVIARE** copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 6) DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento;
- 7) DI DEMANDARE** all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione con il seguente risultato: votanti n. 11, astenuti nessuno, voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Proposta.

Braone, li 27-12-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Giovanni Stanzione

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Braone, li 27-12-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Letizia Retrosi

Letto, confermato e sottoscritto,

**IL SINDACO**  
Sergio Mattioli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giovanni Stanzione

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro Pubblicazione n° 11

Si certifica, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 13-01-2025 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Braone, li 13-01-2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giovanni Stanzione

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/00.

Braone, li 27-12-2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giovanni Stanzione